

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 37 DEL 03-04-21

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE DEL TRIENNIO 2021-2023. Attuazione arti=
colo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in
legge n. 126/2020 e s.m.i.**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese
di aprile alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26.11.2020, alla presenza del
Segretario Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente
Deliberazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che il quadro normativo in tema di assunzioni di personale per i Comuni del cratere sisma 2016 è stato innovato dall'articolo 57 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche, che dispone al comma 3 che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

Il comma 3-bis dell'art. 57 del D.L. n. 104/2020 dispone che presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 (*a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022*), finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza entro il 31 marzo 2021, termine fissato dal comma 952, articolo 1, della legge n. 178 del 2020, istanza formulata e acquisita al Prot. n. 4086 del 24.03.2021.

Visti inoltre gli indirizzi operativi forniti dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche sull'applicazione della disciplina delle stabilizzazioni del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni in legge n. 229/2016, prot. n. 3699 del 16/03/2021;

Vista la richiesta dati-informazioni per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisita al prot. n. 5822 del 29.04.2021;

Richiamati:

- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge n. 58 del 28.06.2019 e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina della capacità assunzionale, superando il meccanismo del turn-over e prevedendo "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, attuativo dell'articolo sopra richiamato, che dispone le nuove capacità assunzionali per gli enti

locali ed individua i valori soglia che i Comuni, in base alla fascia demografica di appartenenza, devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;

Vista la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo del 13/05/2020 in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce chiarimenti sull'applicazione ai Comuni delle nuove regole;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 5, comma 1, del suddetto DPCM, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni con un rapporto fra spese di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 del DPCM, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2;

ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello stesso DPCM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3, adottano un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia;

Preso atto che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Visti:

- i commi 3 e 3 bis dell'articolo 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. n. 126/2020, e s.m., che dispone che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

- il comma 3-septies dell'articolo 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Richiamato l'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in base al quale, tenendo conto degli eventi sismici, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, hanno assunto con contratti di lavoro a tempo determinato personale per l'espletamento dei compiti demandati, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006;

Dato atto che presso l'Ufficio ricostruzione dell'Ente sono in servizio le seguenti unità:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI – DATA ASSUNZIONE
Istruttore Amministrativo	C	1 (tempo pieno) dal 20.03.2017
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1 (tempo pieno) dal 12.06.2017
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1 (tempo pieno) dal 03.08.2017
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1 (tempo pieno) dal 01.03.2019
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1 (tempo pieno) dal 18.01.2021
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1. (tempo pieno) dal 18.01.2021

Dato atto che del personale di cui sopra, totale n. 6 unità, n. 3 hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la stabilizzazione, n. 2 li matureranno nel corso dell'esercizio 2022;

Considerato che la struttura organizzativa attuale di questo Comune costituita, dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente per un comune con popolazione di 4.417 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma, e con le cessazioni del personale che avverranno nel prossimo triennio, per cui si ritiene opportuno richiedere la stabilizzazione di n. 5 unità, una di categoria C e quattro di categoria D;

Preso atto:

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di n. 5 unità, di cui n. 1 di Cat. C e n. 4 di Cat. D, che il Comune di Castelraimondo intende effettuare nelle annualità 2022 e 2023 è a carico del fondo previsto dall'articolo 57 comma 3bis che non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

Ritenuto inoltre che, a fini previsionali, il piano triennale del fabbisogno del personale è un presupposto essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo di cui al citato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017;

Per quanto sopra motivato, il Comune di Castelraimondo ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, ai soli fini della

procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi o abbia maturato i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e s.m.;

Richiamata la deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 39 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale e definita la nuova pianta dotazione organica;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dello stesso precedentemente approvato inserendo nella programma zio le stabilizzazioni del personale assunto ex art 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Dato atto che questo Ente sulla base delle risultanze del rendiconto anno 2019, approvato con delibera di consiglio n. 15 del 20.07.2020, ha un rapporto fra spesa personale/entrate correnti del 23,01%, inferiore al valore soglia previsto per la propria fascia demografica così determinato:

- classe demografica ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 17.03.2020: d) da 3.000 a 4.999 abitanti;
- valore soglia ai sensi dell'art. 4 del DPCM: 27,20% rapporto spesa personale / entrate correnti per i Comuni di fascia demografica d);
- spesa di personale ai sensi dell'art. 2 del DPCM: impegni di competenza per spesa di personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap € 957.635,30;
- entrate correnti ai sensi dell'art. 2 del DPCM: media degli accertamenti di competenza degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata € 4.161.138,24;

Preso atto che sulla base del sopraindicato rapporto il comune di Castelraimondo ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale per l'anno 2021 nella misura del 24% della spesa registrata nell'anno 2018, per l'anno 2022 del 26% della spesa registrata nell'anno 2018, per l'anno 2023 del 27% della spesa registrata nell'anno 2018; che tuttavia l'esercizio di questa facoltà non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM ossia il 27,20% di € 4.161.138,24 corrispondente ad € 1.131.829,60;

Verificato che:

- questo Ente ha rispettato i termini previsti dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei documenti contabili alla BDAP, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, prot. n. 6192 del 18.05.2020 per il bilancio di previsione, prot. n. 9413 del 22.07.2020 per il rendiconto;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio 2020;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come risulta dalla bozza di rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- ha effettuato la prescritta ricognizione su personale in soprannumero e delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022;
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'art. 27 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Preso atto che nel triennio 2021-2023 si avranno le seguenti cessazioni con collocamento a riposo del personale con il seguente profilo professionale:

- n. 1 operaio specializzato, autista scuolabus, categoria economica B8, dal 01.08.2021;
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo serv. sociali, categoria econ..D4, dal 01.05.2022;
- n. 1 operaio specializzato, categoria economica B6, dal 01.10.2022;

Atteso che la programmazione triennale del fabbisogno deve rispondere alle esigenze di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa, al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo dei servizi erogati mantenendo, al contempo, la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di personale;

Richiamata la precedente deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 39 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e dato atto che il piano delle assunzioni previsto per il 2021 non è cambiato;

Ritenuto pertanto adottare il nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023:

anno 2021:

- n. 2 operai categoria B3 a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo euro 33.118,78;
- n. 1 istruttore polizia municipale categoria C1 tempo indeterminato part-time al 75% dal 01.12.2021, costo annuo euro 32.849,23;
- n. 1 istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato servizio ufficio tecnico dal 01.12.2021, costo annuo euro 31.977,87;
- n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1 a tempo indeterminato part-time al 50% dal 01.12.2021, costo annuo 17.377,28;

anno 2022:

- n. 1 istruttore amministrativo categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 32.018,64;
- n. 2 istruttori direttivi, di cui uno amministrativo e uno tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 34.774,17 dell'istruttore direttivo amministrativo, euro 34.998,98 dell'istruttore direttivo tecnico;

anno 2023:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo ciascuno euro 34.998,98;

Richiamato l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per*

assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Considerato che il Comune di Castelraimondo dispone di un *marginale di potenziale maggiore spesa pari ad € 174.194,30*, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi allegato A);

Dato atto che *il costo totale delle assunzioni previste dal programma del fabbisogno di personale per l'anno 2021 è di € 115.323,16* ed è coerente con il margine di spesa sopra citato, consentendo l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" individuato dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020;

Dato atto inoltre che *il costo totale delle assunzioni previste dal programma del fabbisogno di personale per l'anno 2022 e 2023 e relativo alle stabilizzazioni del personale impiegato presso l'ufficio sisma di € 171.789,75*, in base a quanto previsto dall'art.57, comma 3, del D.L.104/2020, è coerente con i limiti di spesa del personale vigenti in base a quanto previsto dal comma 3-septies, dell'articolo 57 del D.L.104/2020, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le suddette spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Visto inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 960.559,68 e che la spesa di personale, di cui al c.557 - art. 1 - L. 292/2006, in sede previsionale per il triennio 2021-2023 si mantiene in diminuzione rispetto al valore 2011-2013, la spesa per le stabilizzazioni del personale sisma essendo finanziate da risorse provenienti da altri soggetti; ;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

1. Di approvare il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, *dando atto che il nuovo piano occupazionale prevede complessivamente la copertura di n. 10 posti:*

anno 2021:

- n. 2 operai categoria B3 a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo euro 33.118,78;;

- n. 1 istruttore polizia municipale categoria C1 tempo indeterminato part-time al 75% dal 01.12.2021, costo annuo euro 32.849,23;
- n. 1 istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato servizio ufficio tecnico dal 01.12.2021, costo annuo euro 31.977,87;
- n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1 a tempo indeterminato part-time al 50% dal 01.12.2021, costo annuo 17.377,28;

anno 2022:

- n. 1 istruttore amministrativo categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 32.018,64;
- n. 2 istruttori direttivi, di cui uno amministrativo e uno tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 34.774,17 dell'istruttore direttivo amministrativo, euro 34.998,98 dell'istruttore direttivo tecnico;

anno 2023:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo ciascuno euro 34.998,98;
2. Di stabilire che le stabilizzazioni del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma programmate per gli anni 2022 e 2023 saranno subordinate agli effettivi finanziamenti che verranno assegnati all'Ente, a carico del Fondo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del D.L.104/2020, finanziamenti che verranno considerati in termini di ammontare e di durata; tenuto conto che la norma in questione non fornisce oggi una quantificazione esatta delle risorse che verranno attribuite per il finanziamento delle stabilizzazioni previste.
 3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al costo delle assunzioni a tempo indeterminato del personale sisma programmate nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che rideterminerà il programma delle assunzioni sulla base agli effettivi trasferimenti attribuiti e sulla base delle capacità assunzionali dell'Ente;
 4. Di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020.
 5. Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze funzionali ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
 6. Di dare atto altresì che la presente programmazione costituisce allegato al DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023.
 7. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'ex art. 7 CCNL 1-4-1999.
 8. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 75/2017.

9. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".
10. Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E**

sotto la propria responsabilità:

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 04 maggio 2021

RESPONSABILE

Cingolani

IL FUNZIONARIO

Dr.ssa Paola

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 26.11.2020 di nomina del Commissario Straordinario,

DELIBERA

1. Di approvare il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio *2021/2023, dando atto che il nuovo piano occupazionale prevede complessivamente la copertura* di n. 10 posti:

anno 2021:

n. 2 operai categoria B3 a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo euro 33.118,78;;

n. 1 istruttore polizia municipale categoria C1 tempo indeterminato part-time al 75% dal 01.12.2021, costo annuo euro 32.849,23;

n. 1 istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato servizio ufficio tecnico dal 01.12.2021, costo annuo euro 31.977,87;

n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1 a tempo indeterminato part-time al 50% dal 01.12.2021, costo annuo 17.377,28;

anno 2022:

n. 1 istruttore amministrativo categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 32.018,64;

n. 2 istruttori direttivi, di cui uno amministrativo e uno tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo euro 34.774,17 dell'istruttore direttivo amministrativo, euro 34.998,98 dell'istruttore direttivo tecnico;

anno 2023:

n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L.104/2020, del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma, e con i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs.75/2017 e s.m., costo annuo ciascuno euro 34.998,98;

2.Di stabilire che le stabilizzazioni del personale impiegato presso l'ufficio ricostruzione sisma programmate per gli anni 2022 e 2023 saranno subordinate agli effettivi finanziamenti che verranno assegnati all'Ente, a carico del Fondo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del D.L.104/2020, finanziamenti che verranno considerati in termini di ammontare e di durata; tenuto conto che la norma in questione non fornisce oggi una quantificazione esatta delle risorse che verranno attribuite per il finanziamento delle stabilizzazioni previste.

3.Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al costo delle assunzioni a tempo indeterminato del personale sisma programmate nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che rideterminerà il programma delle assunzioni sulla base agli effettivi trasferimenti attribuiti e sulla base delle capacità assunzionali dell'Ente;

4.D dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020.

5.Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze funzionali ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

6.Di dare atto altresì che la presente programmazione costituisce allegato al DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023.

7.Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'ex art. 7 CCNL 1-4-1999.

8.Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs.. n. 75/2017.

9.Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

10.Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 07-06-21

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 07-06-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

() art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

() art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07-06-21 al 22-06-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO